


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE



ORDINANZA N° 55 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 12/12/1A del 27.09.2012 – Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale n.° 12/12/1A del 27.09.2012 di accertamento con contestazione di illecito amministrativo da parte del Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 301 – bis D.Lgs. 106/09 integrativo del D.Lgs. n.° 81/08, emesso a seguito di accesso ispettivo effettuato, in data 18.09.2012 dagli operatori del S.Pre.S.A.L. presso il cantiere della Impresa Individuale NOVELLI GIUSEPPE sita in S. Croce, Stradella Privata via Gronchi, di cui è titolare il Sig. NOVELLI GIUSEPPE, nato a Ragusa il 22.03.1990 residente in Comiso via Calvino n.° 3 domiciliato per le notifiche di legge in Comiso C/da Deserto s.n.c.;

Atteso che con il citato verbale al predetto Sig. NOVELLI GIUSEPPE è stata rilevata la presenza di due lavoratori, Sig. Turtulici Biagio e Turtulici Salvatore, privi di visita medica preventiva, violando così la disposizione di cui all'art. 18, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., "per non aver vigilato in qualità di datore di lavoro, affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità";

Accertato che la notifica del suddetto verbale al trasgressore è regolarmente avvenuta con nota di trasmissione prot. n.° 2934/ S.Pre.S.A.L. datata 28.9.2012 a mezzo raccomandata con A.R. in data 4.10.2012;

Atteso che, ai sensi dell'art. 301-bis del D.Lgs n.° 106 del 3.08.2009 – integrativo del D.Lgs n.° 81/2008 che prevede la possibilità di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo, avendo il trasgressore regolarizzato la posizione, è stato ammesso con nota prot. n.° 124/SPRESAL del 14.01.2013 al pagamento della sanzione minima prevista di €. 1.000,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Considerato che è decorso inutilmente il termine, come sopra assegnato, per cui con Raccomandata A.R. del 15.04.2013, il Servizio Prevenzione comunicava al contravente che il termine di 60 giorni era scaduto senza che fosse pervenuta l'attestazione di pagamento della sanzione minima, con ciò volendo sollecitare la trasmissione di eventuale attestazione ove il pagamento fosse avvenuto concedendo un termine di giorni cinque ;

Atteso che nessuna attestazione di pagamento è stata trasmessa dal trasgressore al S.Pre.S.A.L. nel termine concesso;



Ritenuto che ai sensi dell'art.5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I : "Nel caso in cui l'obbligato non effettui il pagamento dovuto, l'organo di vigilanza che ha accertato la violazione, trasmetterà il fascicolo al servizio Affari Generali, legali e contenzioso dell'ASP di appartenenza che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge"

Vista la nota prot. n.° 1113 del 9.05.2013 con la quale il Direttore del S.Pre.S.A.L. ha trasmesso la pratica per il recupero della sanzione non pagata al Servizio Affari Generali, legali e Contenzioso dell'ASP, in quanto investito, dal citato articolo 5 del D.A. 0304 del 20.2.2012, del "recupero coattivo delle sanzioni dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge" conferendo, pertanto, all'ASP in caso di mancato pagamento della sanzione non opposta, una potestà ordinatoria nella materia in questione;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è a carico del Sig. NOVELLI GIUSEPPE, nato a Ragusa il 22.03.1990 residente in Comiso via Calvino n.° 3 domiciliato per le notifiche di legge in Comiso C/da Deserto s.n.c., nella qualità di datore di lavoro e titolare della omonima ditta, il quale pur avendo regolarizzato la posizione del lavoratore esibendo il certificati di idoneità al loro mansione specifica, non ha inteso provvedere al pagamento della sanzione minima di €. 1.000,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.
VISTO il D. Lgs. n.° 81/2008.
VISTO il D. Lgs. 106/2009.
VISTO l'art. 5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I

Ordina

al Sig. NOVELLI GIUSEPPE, nato a Ragusa il 22.03.1990 residente in Comiso via Calvino n.° 3 domiciliato per le notifiche di legge in Comiso C/da Deserto s.n.c., nella qualità di datore di lavoro e titolare della omonima Impresa edile, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa;

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a UNICREDIT S.p.A. Ufficio Provinciale di Cassa regionale, – Ragusa- indicando la seguente causale: "Capo 20 Sanità - Capitolo 1779,

proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro"
verbale n.° 12/12/IA del 19.02.2014 e della presente ordinanza.
E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso il Servizio Affari Generali dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.
Il presente atto va notificato:

- al Sig. NOVELLI GIUSEPPE, nato a Ragusa il 22.03.1990 residente in Comiso via Calvino n.° 3 domiciliato per le notifiche di legge in Comiso C/da Deserto s.n.c. nella qualità di datore di lavoro e titolare della ditta

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Prevenzione SPRESAL dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Ragusa,
- 1 AGO. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò